

ID 21854



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

141/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. 334/DA del 15 GIU 2023

Oggetto: Contenzioso ALIBERTI LUIGI GUGLIELMO C/ CAS liquidazione Sentenza n. 963/2023 del Tribunale di Messina.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio di Appello dinanzi al Tribunale di Messina R.G 4247/2017 tra le parti ALIBERTI LUIGI GUGLIELMO cod. fisc. LBRLGG54R19F158R c/CAS è stata emessa la Sentenza n. 963/2023 del 18/5/2023, notificata in forma esecutiva in data 27/5/2023, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 5.427,80 oltre interessi e rivalutazione nonché al rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio per € 4417,74 oltre accessori per una spesa complessiva di € 11903,68

Che con PEC del 8/6/2023 il legale del Sig. Aliberti, Avv. Vincenzo Mandanici, ha comunicato il proprio regime IVA ed il codice IBAN del proprio cliente;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità:

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 11903,68 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025, denominato "Liti, arbitrati e risarcimento danni..." che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 963/2023 del 26/1/2023 del Tribunale di Messina, che si allega, il pagamento di € 11903,68 in favore di ALIBERTI LUIGI GUGLIELMO nato a MESSINA il 19/10/1954 cod. fisc. LBRLGG54R19F158R, mediante bonifico sul c/c IBAN IT750 02008 82071 000300 105545 allo stesso intestato;

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino

PEC

Tipo E-mail PEC
 Da - - < avvocatomandanici@pec.giuffre.it >
 < autostradesiciliane@posta-cas.it >
 A < avvgiarncarloplatania@pec.giuffre.it >
 Oggetto Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

FASC. 161/18

Sabato 27-05-2023 08:28:33

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario, di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, disponibili su Internet come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>

Verificatore On Line Notariato <https://vol.ca.notariato.it/volnfi/>

Allegati:

Relata_di_notifica.pdf Relata_di_notifica.pdf.p7m Sentenza_n-_963-23_Trib-_Messina.pdf Sentenza_n-_963-23_Trib-_Messina.pdf.p7m

Dati Tecnici:

message.eml sostitutiva.xml testo_email.html Daticert.xml

Cont

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posa di Entrata		
29 MAG. 2023		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

[Handwritten signature]

**Consorzio per le
 AUTOSTRADE SICILIANE**
 Prot. 16055
 del 29-05-2023 Sez. A





SENTENZA 963/2023
RG n. 4247/2017
Repert. n. 1393/2023 del 19/05/2023

TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

9.62/2023
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 16055
del 29-05-2023 Sez. A



Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott.ssa Assunta Cardamone,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 *sexies* c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 4247 /2017 Reg. Gen. e vertente

TRA

ALIBERTI LUIGI GUGLIELMO C.F.: LBRLGG54R19F158R, nato a MESSINA (ME) il 19/10/1954, residente in Terme Vigliatore (ME), Via Salicà n°104, elettivamente domiciliato in Messina, Strada San Giacomo n°19 (c/o Studio Legale Fortino), recapito professionale dell'Avv. Vincenzo Mandanici, del Foro di Barcellona P.G., dal quale è rappresentato e difeso come da mandato in atti;

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, C.F.: 01962420830, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, C.da Scoppo ed elettivamente domiciliato in Rometta (ME) Via Nazionale n. 121, presso lo studio dell'avv. Giancarlo PLATANIA che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;

OGGETTO: solo danni a cose MO

CONCLUSIONI: all'udienza del 23 giugno 2022 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.

IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Oggetto del presente procedimento è l'appello proposto da ALIBERTI LUIGI GUGLIELMO avverso la sentenza n°91/17, emessa dal Giudice di Pace di Messina nel giudizio iscritto al n°5093/015 R.G., pubblicata in data 16/01/2017, con la quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta da Aliberti Luigi Guglielmo, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.



2. L'appello è fondato e pertanto va accolto.

Con il primo motivo di appello l'Aliberti lamenta la violazione e/o errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 1218, 2043, 2051 e 2697 c.c. (Violazione e/o errata applicazione di norme processuali e sostanziali in materia di prove, nonché delle vigenti disposizioni di legge in materia di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale), evidenziando come il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere che non sia stata data prova del nesso causale tra i danni lamentati ed il fatto causativo degli stessi. L'appellante sostiene che un più attento esame delle risultanze probatorie acquisite agli atti del processo consente di pervenire a delle conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle rassegnate in prime cure, non potendosi cogliere alcun contrasto tra le dichiarazioni testimoniali e la documentazione allegata al fascicolo di parte attrice.

Il rilievo è fondato.

Dalla disamina delle deposizioni rese dai sig.ri Castellano Giuseppe e Salamita Jasmine, entrambi escussi all'udienza del 12/04/016, emerge che i testi confermano in primo luogo che l'impatto tra l'autovettura e l'oggetto metallico si è verificato nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo del giudizio. Segnatamente, il teste Castellano Giuseppe così risponde sui fatti di causa: "Ricordo che i primi di luglio del 2013, intorno a mezza notte e mezza, stavo percorrendo a bordo della mia autovettura l'autostrada da Taormina a Messina e la mia macchina era preceduta, ad una distanza di circa 20 metri, da una Classe A di colore nero condotta da Aliberti Adriana ed una nostra amica che si chiama Enya. Ricordo che poco prima dei caselli di Tremestieri, in un tratto autostradale poco illuminato, ho visto schizzare da sotto l'auto condotta dalla Aliberti, verso sinistra, un oggetto che all'apparenza sembrava un pezzo di paraurti". Detti testi riferiscono inoltre sulla condotta tenuta dalla conducente della Classe A subito dopo l'impatto con il paraurti.

In particolare il teste Castellano afferma che: "La Aliberti accostava con l'autovettura sulla corsia di emergenza ed anche io mi sono fermato. Ho avuto modo di vedere che l'autovettura della Aliberti risultava danneggiata al paraurti anteriore lato guida che si presentava lesionato e graffiato ed anche il cerchione della ruota posteriore sinistra si presentava danneggiato".

Le dichiarazioni del teste Salamita sono sul punto di tenore analogo a quelle del Castellano (sulla cui vettura la stessa viaggiava quella notte in qualità di passeggero).

Circa la condotta assunta dal conducente del veicolo incidentato successivamente alla constatazione dei danni, il teste Castellano dichiara che: "La Aliberti ha cercato di mettere in



moto la macchina, ma la macchina era inguidabile in quanto presentava problemi allo sterzo. Ricordo che la Aliberti è riuscita ad uscire con la propria macchina dai caselli e quindi abbiamo chiamato sia la Polizia che il carro attrezzi, ma io sono andato via prima dell'arrivo degli stessi". Il teste Salamita riferisce: "Abbiamo rimesso in moto le macchine e siamo usciti a Tremestieri, ma la mia amica che conduceva la Classe A procedeva piano perché, come riferito telefonicamente, aveva problemi a guidare la macchina. La mia amica ha chiamato la Polizia ed il carro attrezzi ed io e il mio ragazzo siamo andati via lasciando Adriana in compagnia di altra ragazza".

Erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto alla luce delle dette deposizioni che dopo l'impatto con l'oggetto metallico situato sulla carreggiata, la vettura sia divenuta assolutamente inguidabile. Vero è che l'espressione "inguidabile" è stata utilizzata dal teste Castellano, ma è sempre lo stesso teste a precisare che il veicolo di parte attrice è riuscito ugualmente a proseguire il proprio cammino; mentre la teste Salamita ha riferito che la sua amica che conduceva la Classe A "procedeva" piano perché, come riferito telefonicamente, aveva problemi a guidare la macchina.

Il secondo punto di motivazione della sentenza impugnata che non appare condivisibile è il convincimento del giudice di prime cure che i testi abbiano dichiarato che, a seguito dell'incidente, la Classe A di proprietà del sig. Aliberti Luigi Guglielmo sia uscita dall'autostrada a Tremestieri. Sul punto il teste Castellano dice che la Aliberti è riuscita ad uscire con la propria macchina dai caselli, mentre il teste Salamita utilizza l'espressione "siamo usciti a Tremestieri". La detta espressione tuttavia non appare univoca nel senso che la vettura sarebbe uscita dall'autostrada a Tremestieri, ben potendo essere intesa nel senso che entrambe le autovetture, nonostante le iniziali difficoltà del veicolo guidato dalla Aliberti, erano riuscite a superare la barriera dei caselli autostradali di Tremestieri. A rafforzare una siffatta interpretazione intervengono le dichiarazioni rese quella stessa notte da Aliberti Adriana agli Agenti della Polizia Stradale intervenuti sui luoghi. Nel predetto documento è dato infatti leggere che: "Giunta pochi chilometri prima di Tremestieri...improvvisamente urtava contro la parte anteriore sinistra della mia autovettura un paraurti. Proseguivo la marcia nonostante avvertivo dei rumori provenire dalla parte anteriore e giunta ai caselli di Divieto l'autovettura si spegneva senza più ripartire".

E del resto la circostanza che la Aliberti abbia poi raggiunto il casello di Villafranca risulta dal verbale della Polizia Stradale del 9 luglio 2013 e dalla ricevuta fiscale di Raffa &

Firmato Da CARDAMONE ASSUNTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3. Serial#: 5303bcb5b19208a24f91e9d466d9c7e1



Ininfluente appare l'ulteriore circostanza che agli Agenti della Polizia Stradale sia stato riferito dal Centro Radio del CAS che la squadra di manutenzione all'uopo incaricata non avrebbe rinvenuto alcunché sul luogo teatro dell'incidente. A tal proposito si osservi che entrambi i testi hanno concordemente riferito che a seguito dell'impatto con l'autovettura il corpo inerte è stato schizzato via verso sinistra. Risulta pertanto plausibile che detto oggetto sia stato sbalzato al di fuori della carreggiata rendendo così impossibile il suo ritrovamento al personale del Consorzio, peraltro in un tratto di autostrada che risultava poco illuminato.

Né – rispondendo ai rilievi di parte appellata – si ravvisa alcuna rilevante discrasia sul momento temporale in cui rispettivamente i testi e la Aliberti hanno riferito la chiamata alla Polizia. Invero, dalle deposizioni emerge che i testi hanno riferito che la Aliberti sarebbe riuscita ad uscire con la propria macchina dai caselli di Tremestieri; se il teste Castellano sembra riferire la chiamata alla Polizia al momento immediatamente successivo, la teste Salamita invece ha precisato che, superati i caselli la Aliberti avrebbe comunque proseguito la marcia (“la mia amica che conduceva la classe A andava piano perché come riferito telefonicamente aveva problemi a guidare la macchina”), non avendo specificato il momento esatto in cui la Aliberti avrebbe chiamato la Polizia. La Salamita invero ha riferito “la mia amica (Aliberti Adriana ndr) ha chiamato la Polizia ed il carro attrezzi ed io e il mio ragazzo (il Castellano ndr) siamo andati via..”.

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi allora che parte attrice abbia pienamente assolto all'onere probatorio gravante sullo stesso, avendo dimostrato l'esistenza di un nesso causale tra i danni subiti dalla propria autovettura (peraltro riscontrati dalle stesse forze di polizia nell'immediatezza dell'incidente) e la presenza di un pezzo di paraurti sul tratto di autostrada percorso dal veicolo di parte attrice.

Ciò posto, come prontamente dedotto anche in prime cure dal Consorzio convenuto, assume valore assorbente, rispetto alla individuazione del soggetto responsabile dei danni subiti da parte attrice, la verifica della configurabilità del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale ai sensi dell'art. 2051 c.c.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, sul punto, è concorde nel ritenere che “il caso fortuito può essere costituito da eventi che si inseriscono, spezzandola, nell'ordinaria serie causale che prende le mosse dall'esistenza della cosa custodita, eventi che (...) devono essere



“non conoscibili, né eliminabili con immediatezza” (...). Il caso fortuito, ove ricorrente,

spezza la serie causale ovvero “toglie di mezzo” gli effetti giuridici della serie causale

ordinaria, rappresentando un quid che “esorbita dall’attività custodiale, ovvero dall’area del possibile propria della vigilanza: il fortuito è quel che è impossibile vigilare” (Cass. 23/01/2019, n. 1725; Cass. 12/05/2020, n. 8811).

Segnatamente, con riferimento al caso della presenza di olio sulla strada (assimilabile a quella di altri agenti offensivi ad opera di altri veicoli) la Suprema Corte ha affermato il principio che “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verifica del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell’attore, della conoscenza, da parte dell’ente custode, della presenza sulla strada dell’olio che aveva causato la caduta) (ex multis, Cass. Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018; Ordinanza n. 6826 del 11/03/2021).

Orbene, in applicazione degli oneri probatori su descritti, deve ritenersi che nel caso di specie la società convenuta non è stata in grado di dimostrare se anteriormente all’evento per cui è causa avesse assolto compiutamente agli oneri di manutenzione e monitoraggio a essa spettanti, nella veste di ente gestore dell’autostrada. Alcuna prova di un effettivo controllo del tratto di autostrada interessato è stata fornita dal consorzio convenuto (mediante ad es. la produzione delle schede di controllo della strada) dal quale si possa desumere che l’insidia costituita dalla presenza del pezzo di paraurti sulla carreggiata si sia presentata poco prima del passaggio dell’autovettura condotta dalla Aliberti; il che avrebbe dimostrato che l’evento era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che aveva esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. La detta prova avrebbe consentito di liberare il Consorzio dalla responsabilità.



Da quanto sopra non può che derivare, in capo al CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE una responsabilità ex art. 2051 c.c. con consequenziale obbligo al risarcimento del danno subito dall'appellante.

Venendo al *quantum*, le foto allegate in atti, che rappresentano i danni subiti dalla vettura, la dimostrata impossibilità di rimetterla in moto (come risulta dalla fattura del carroattrezzi) e la descrizione dei detti danni contenuta nel rapporto della Polizia Stradale (paraurti ant. Sinistro rotto, fendinebbia lato sinistro divelto, mascherina anteriore rotto, radiatore rotto, danni meccanici da accertare) fanno ritenere del tutto attendibili le fatture di riparazione allegate da parte attrice che sono riferite alle medesime parti di vettura oggetto della superiore descrizione.

Sul punto, è necessario precisare che sebbene la fattura abbia solo valore indiziario, questa può costituire prova del danno se valutata unitamente alla documentazione fotografica che riproduce i danni ed alla descrizione dei danni accertati dagli agenti verbalizzanti nel rapporto di polizia. Del resto, il Consorzio per le Autostrade Siciliane si è limitato ad affermare l'eccessività delle *quantum* richiesto, senza contestare specificamente le singole voci di danno ed i prezzi applicati. Pertanto il danno può essere quantificato nella misura indicata in fattura.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata ed il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in accoglimento della domanda attorea, va condannato al pagamento in favore di ALIBERTI LUIGI GUGLIELMO della somma complessiva di euro 5.268,89, come da fatture in atti. Sulla detta somma vanno poi riconosciuti gli interessi e la rivalutazione al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass., Sez. Un., 17/2/95 n. 1712); sicché possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data dell'esborso e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale diviene debito di valuta e decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali.

3. Le spese del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Consorzio per le Autostrade Siciliane; esse sono liquidate, avuto riguardo al valore della causa, alle questioni trattate ed all'attività prestata, come in dispositivo applicando, per il primo grado di giudizio, il D.M. 55/2014, per ciascuna fase processuale secondo i valori tra i minimi ed i medi dello scaglione applicabile, per il secondo grado di



giudizio, il D.M. 147/2022, per ciascuna fase processuale, esclusa quella istruttoria, secondo i
 valori tra i minimi ed i medi dello scaglione applicabile.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie l'appello e annulla la sentenza impugnata;
- Dichiarà la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane per il danno arrecato al veicolo tg. DR 795 ZM, modello Classe A 160 Daimlerchrysler, di proprietà di ALIBERTI LUIGI GUGLIELMO, in occasione del sinistro per cui è causa;
- Condanna il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE al pagamento in favore di ALIBERTI LUIGI GUGLIELMO, per le causali di cui in motivazione, della somma di euro 5.268,89, oltre gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali;
- Condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane alla rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di ALIBERTI LUIGI GUGLIELMO, che liquida in euro 148,24 per spese ed euro 1.547,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane alla rifusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore di ALIBERTI LUIGI GUGLIELMO, che liquida in euro 174,00 per spese ed euro 2.548,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Messina 18 maggio 2023

Letto in udienza alle ore 16:45

Il Giudice
 (dott.ssa Assunta Cardamone)

Firmato Da: CARDAMONE ASSUNTA Emesso Da: ARURAPEC S.P.A. NG CA. 3. Serial#: 53030edf56f9208a24f9a9846df69c7e1



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Ai sensi della legge n°53/1994 e successive modificazioni

Io sottoscritto **Avv. Vincenzo Mandanici**, iscritto all'Ordine degli Avv.ti di Barcellona P.G., con studio in Terme Vigliatore (Me), Via Macco n°254, C.F. MND VCN 65R03 Z133 R, nella mia qualità di difensore del Sig. **Aliberti Luigi Guglielmo**, nato a Messina (ME) il 19/10/1954, C.F. LBR LGG 54R19 F158 R, in virtù della procura alle liti rilasciata in calce all'atto di appello datato 10/10/2017, con riferimento al giudizio civile iscritto innanzi al Tribunale di Messina al n. 4247/2017 promosso dal Sig. Aliberti Luigi Guglielmo contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane

NOTIFICO

Ad ogni effetto di legge, mediante posta elettronica certificata avente mittente pec: avvocatomandanici@pec.giuffre.it l'allegata sentenza n. 963/2023 del Tribunale di Messina, pubblicata il 18/05/2023 a:

- 1) **Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.F. 01962420830)**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Platania, con studio in Messina, Via F. Faranda n°4, come da procura agli atti del giudizio, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo avvgiancarloplatania@pec.giuffre.it, estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici servizio on line ministero giustizia ReGIndE
- 2) **Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.F. 01962420830)**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Messina, Contrada Scoppo, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo autostradesiciliane@posta-cas.it estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici servizio on line AGID

Contestualmente

ATTESTO

Ad ogni effetto di Legge la conformità della allegata copia informatica della sentenza n. 963/2023 del Tribunale di Messina, pubblicata in data 18/05/2023, al documento corrispondente contenuto nel relativo fascicolo informatico n. 4247/2017 R.G. da cui è stata estratta.

La presente relata di notifica è sottoscritta digitalmente.

Terme Vigliatore (ME) -Messina li 27.05.2023.

Avv. Vincenzo Mandanici